

BVGer C-6081/2007 vom 15. Oktober 2009

Bundesverwaltungsgericht, 2009-10-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-6081_2007

FR: TAF C-6081/2007 du 15 octobre 2009

IT: TAF C-6081/2007 del 15 ottobre 2009

Regeste

Cittadinanza

Erwägungen

E. 1.1

Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare le decisioni rese dalle autorità amministrative della Confederazione in materia di acquisizione e di perdita della nazionalità elvetica possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) conformemente all'art. 51 cpv. 1 LCit.

E. 1.2

Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). Ai sensi dell'art. 83 let. b della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110) e conformemente alla sua prassi, il TAF statuisce in via definitiva nella presente causa (cfr. sentenza del TAF C-1123/2006 del 12 settembre 2008 consid. 1.3 e C-1222/2006 dell'11 gennaio 2008 consid. 1.3). La questione dell'inammissibilità del ricorso al Tribunale federale in questa materia è tuttavia controversa nella dottrina (cfr. in particolare KARL HARTMANN/LAURENT MERZ, *Einbürgerung: Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts*, in Peter Uebersax, Beat Ruedin, Thomas Hugi Yar e Thomas Geiser [Hrsg], *Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz*, Von A[syl] bis Z[ivilrecht], Bâle 2009, p. 624 e 625, cifra 12.92 ed altri autori citati nell'articolo che sostengono la tesi dell'ammissibilità del ricorso di diritto pubblico contro le decisioni del TAF relative all'autorizzazione federale di naturalizzazione; contra segnatamente CÉLINE GUTZWILLER, *Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse*, Ginevra - Zurigo - Basilea 2008, p. 517 et 518, no 1355; ULRICH HÄFELIN, WALTER HALLER et HELEN KELLER, *Bundesgericht und Verfassungsgerichtsbarkeit nach der Justizreform*, Supplement zur 6. Auflage des «Schweizerischen Bundesstaatsrecht», Zurigo - Basilea - Ginevra 2006, p. 60 e 61, no 1359). In una sentenza del 28 maggio 2008, il Tribunale federale ha d'altronde lasciato la questione aperta (cfr. sentenza 1C_238/2008).

E. 1.3

A._____ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA in relazione con l'art 51 cpv. 1 LCit).

E. 2

Giusta l'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza; quest'ultima censura è tuttavia inammissibile se un'autorità cantonale ha giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 consid. 1.2 pubblicata parzialmente in: DTF 129 II 215 nonché sentenza del Tribunale amministrativo federale C-135/2006 del 20 dicembre 2007 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

E. 3

Da un punto di vista formale, occorre osservare che il dispositivo della decisione impugnata menziona il rifiuto della domanda di naturalizzazione. Tuttavia l'UFM non è competente per accordare automaticamente la naturalizzazione ordinaria bensì per concederle l'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 segg. LCit. Tale inesattezza non comporta alcuna conseguenza considerato il fatto che l'UFM è tenuto ad esaminare l'idoneità della persona interessata alla naturalizzazione conformemente all'art. 14 LCit ed a concederle se del caso la detta autorizzazione. A questo titolo è necessario rilevare che la procedura di naturalizzazione propriamente detta compete esclusivamente ai Cantoni in virtù dell'art. 38 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101).

E. 4

Il ricorrente ha fatto valere nel suo gravame la violazione del diritto, compreso l'eccesso del potere di apprezzamento nonché un accertamento manifestamente inesatto e incompleto dei fatti rilevanti, in particolare egli ha fatto valere che secondo la direttiva dell'UFM relativa all'osservanza dell'ordine giuridico svizzero del 21 marzo 2007 la pena inflitta all'interessato avrebbe potuto essere ritenuta di lieve entità e pertanto, considerata la situazione globale, la naturalizzazione avrebbe potuto essere concessa.

E. 5.1

La naturalizzazione ordinaria è disciplinata dagli art. 12 a 16 LCit. I requisiti necessari all'acquisizione della cittadinanza svizzera sono stabiliti dagli art. 12 a 14 LCit. In sostanza nella procedura ordinaria, la cittadinanza svizzera si acquista mediante naturalizzazione in un Cantone e in un Comune ed è valida soltanto se l'UFM ha concesso l'autorizzazione (art. 12). L'UFM concede l'autorizzazione per un Cantone determinato, limitando la durata della sua validità a tre anni con possibilità di proroga; essa può tuttavia venire modificata quanto ai membri della famiglia ai quali si estende e può essere revocata prima della naturalizzazione qualora si venga a conoscenza di fatti che, se fossero stati precedentemente noti, ne avrebbero motivato il rifiuto (art. 13). Prima del rilascio dell'autorizzazione l'UFM esamina se il richiedente è idoneo alla naturalizzazione, in particolare se si è integrato nella comunità svizzera, si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri, se si conforma all'ordine giuridico vigente e non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 14). Lo straniero può chiedere l'autorizzazione soltanto se ha risieduto in Svizzera durante 12 anni, di cui tre nel corso dei cinque anni che precedono la domanda (art. 15).

E. 5.2

Come precedentemente menzionato, sia per la naturalizzazione ordinaria, come altresì per quella agevolata, una delle condizioni materiali richieste per l'acquisto della cittadinanza svizzera risiede nel rispetto dell'ordine giuridico svizzero. Il candidato deve dunque godere di una buona reputazione in materia penale e in materia di esecuzione e fallimento (FF 1987 III 245). È segnatamente richiesta una reputazione intatta, ovvero l'assenza di precedenti penali. Concretamente, il fatto di conformarsi all'ordine giuridico svizzero significa non essere oggetto di procedimenti penali pendenti o di pene privative di libertà, condizionali o meno, non radiate, in casi di scarsa gravità è tuttavia possibile accordare la naturalizzazione (Messaggio relativo alla cittadinanza per giovani stranieri e alla revisione della legge sulla cittadinanza, FF 2002 1766). Secondo la prassi, non vengono prese in considerazione le iscrizioni fondate su sanzioni per contravvenzioni o reati di scarsa rilevanza, quali multe per contravvenzioni o per delitti, commessi per negligenza e per aver condotto un veicolo in stato di ebbrietà, sempreché la multa non superi una certa soglia (ROLAND SCHÄRER, Erfahrungen bei der Anwendung der letzten Revision des BÜG, in: Rivista dello stato civile, 62 I 1994, pag. 36).

E. 5.3

Con la revisione entrata in vigore il 1° gennaio 2007 del Codice penale svizzero, la radiazione dal casellario giudiziale di una pena anteriore è stata sostituita con l'eliminazione della pena dal casellario giudiziale che avviene automaticamente dopo la scadenza di certi termini (cfr. art. 369 CP). Giusta l'art. 371 cpv. 3 bis CP, le sentenze che contengono una pena con la condizionale, totale o parziale, non vengono riportate nell'estratto se il condannato ha superato con successo il periodo di prova. Questa modificazione comporta delle ripercussioni nell'ambito delle procedure di naturalizzazione. L'UFM ha quindi emanato il 21 marzo 2007 una direttiva relativa all'osservanza dell'ordine giuridico svizzero. La succitata direttiva ha stabilito che se è stata pronunciata una pena sospesa condizionalmente, una domanda di concessione della cittadinanza svizzera sarà trattata allorché è trascorso il periodo di prova più un periodo aggiuntivo di sei mesi. La direttiva ha stabilito inoltre che le pene di lieve entità permettono di concedere l'autorizzazione federale di naturalizzazione prima della scadenza del periodo di prova e dei sei mesi supplementari se la sanzione inflitta è una multa o l'arresto (secondo il vecchio diritto), se la pena detentiva sospesa condizionalmente è di lieve entità ovvero fino a due settimane di pena detentiva per infrazioni del codice stradale o reati colposi o non intenzionali. Infine la direttiva prevede per delle pene un po' più severe o se non si tratta di un reato isolato, di considerare la situazione globale.

E. 6

In concreto si constata che l'iscrizione nel casellario giudiziale del ricorrente concerne una pena di 30 giorni sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni a seguito di una condanna per complicità in ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti per il periodo tra settembre 1997 e novembre 1998. Il reato è stato commesso in circostanze molto particolari, come rilevato anche dal Ministero pubblico ticinese. Dagli atti in causa si evince che il ricorrente è entrato in Svizzera nel 1994, ha sempre lavorato in qualità di medico, è coniugato con una cittadina svizzera naturalizzata e ha sempre pagato regolarmente le imposte cantonali e federali. Dall'estratto del casellario giudiziale prodotto dal ricorrente l'11 maggio 2009 non risultano ulteriori condanne. In concreto il ricorrente risulta essere integrato nella comunità in cui vive, si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri ed aveva superato con successo l'esame d'idoneità alla concessione

dell'attinenza del comune di Mendrisio in data 26 marzo 2003. Considerato inoltre il fatto che la condanna è avvenuta in data 30 agosto 2006, il tempo di prova di due anni è terminato e che anche i sei mesi supplementari richiesti dalla direttiva dell'UFM sono trascorsi, il Tribunale ritiene che il ricorrente adempie attualmente alle condizioni richieste per la concessione dell'autorizzazione di naturalizzazione ordinaria. Di conseguenza il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata: l'UFM è invitato a rilasciare l'autorizzazione federale di naturalizzazione ed a fissare la relativa tassa.

E. 7

Visto l'esito della procedura, non sono prelevate spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 3 PA) e l'anticipo spese di Fr. 800.-, versato il 29 settembre 2007, è restituito al ricorrente. Conformemente all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. In casu, considerato che il ricorrente ha agito per il tramite di un rappresentante professionale, per cui ha dovuto sostenere spese indispensabili e relativamente elevate, è giustificato assegnarli un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.-, da porre a carico dell'UFM (art. 7 segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.